



# Ministero dell'Istruzione

## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

Al Dirigente Scolastico

I.C. "G. Cingolani"

Montecassiano (MC)

[mcic826003@pec.istruzione.it](mailto:mcic826003@pec.istruzione.it)

**Oggetto:** Richiesta parere su incompatibilità lavoro dipendente scuola e più rapporti di lavoro pubblico-privato. Riscontro.

In riferimento alla comunicazione pervenuta e assunta da questo Ufficio, con nota AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0020464.01-10-2020, si ritiene che non sussista incompatibilità nella fattispecie rappresentata dalla S.V., ossia di quella di un lavoratore dipendente del settore privato con contratto a tempo pieno che maturi il diritto ad essere assunto per 6 ore settimanali nella istituzione scolastica.

Risulta nella fattispecie rispettata la condizione che il dipendente abbia con l'istituzione scolastica un rapporto di part time inferiore al 50% dell'orario d'obbligo.

Inoltre, ai sensi del dlgs 66/2003 in tema di orario di lavoro risulta possibile che la contrattazione collettiva stabilisca un orario massimo di 48 ore settimanali.

Tale norma contribuisce ad orientare nel senso predetto la soluzione del caso in esame.

Distinti saluti.

All. c.s.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Dirigente: Andrea Ferri

202022100740 Richiesta parere su incompatibilità lavoro dipendente scuola e più rapporti di lavoro pubblico-privato. Riscontro. DS I.C. Cingolani Montecassiano.

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m\_pi

Pec: [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it) – E-mail: [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it)

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: [www.marche.istruzione.it](http://www.marche.istruzione.it)

MCIC826003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003048 - 23/10/2020 - A20a - E

**ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECASSIANO "G.CINGOLANI"**

Vicolo delle Scuole n.3/5 – 62010 Montecassiano (MC) - C.F.: 80007080437

C.IPA: UFGHZY - Tel.: 0733598129 – [www.scuolemontecassiano.edu.it](http://www.scuolemontecassiano.edu.it)

Peo: [mcic826003@istruzione.it](mailto:mcic826003@istruzione.it) - Pec: [mcic826003@pec.istruzione.it](mailto:mcic826003@pec.istruzione.it)

Prot. n. 2563/C3

Montecassiano, 01/10/2020

Al Dirigente Ufficio V Ambito Territoriale Macerata  
Al Direttore USR Marche – Ufficio Contenzioso

Oggetto: richiesta parere su incompatibilità supplenza collaboratore scolastico e lavoro full-time come dipendente nel privato.

Premesso che non è possibile spezzare l'orario di una supplenza per motivi personali o per motivi di lavoro privato, ma solo per completamento orario ai sensi dell'art. 4 del DM 13/12/2000, n. 430.

Considerato che:

Quando si sottoscrive il contratto di assunzione a scuola (sia per assunzione in ruolo che per supplenza) si deve essere liberi da precedenti rapporti di impiego, pubblici e privati. Con la sottoscrizione del contratto, infatti, sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell'Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l'esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.

Nello specifico la materia della incompatibilità del personale della scuola è regolata dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/1/1957, n. 3.

Una deroga a tali incompatibilità, salvo dei casi eccezionali (esempio imprenditore), è prevista per il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%. La legge prevede, unitamente all' art. 58 comma 9 del CCNL Scuola 2007, che al personale in part time interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. In caso di assunzione di altro lavoro, o variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, è necessario comunicarlo al dirigente scolastico entro 15 giorni.

Circa l'orario massimo di lavoro in caso di cumulo di part-time, le esigenze di flessibilità sono alla base della tipizzazione di schemi contrattuali speciali rispetto al modello previsto dall'art. 2094 c.c. e definito dall'art. 1 del D.lgs. n. 81/2015 come forma contrattuale comune. Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello prot. n. 25/1/0004581 del 10/10/2006, ha affermato che *"nelle ipotesi di cumulo di più rapporti di lavoro a tempo parziale con più datori di lavoro, resta fermo l'obbligo del rispetto dei limiti di orario di lavoro e del diritto al riposo settimanale del lavoratore, come disciplinati dal D.lgs. n. 66/2003"*. L'art. 3, comma 1 del citato decreto stabilisce che *"l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali"*. I beni giuridici tutelati dal D.lgs. n. 66 cit. sono, inequivocabilmente, l'integrità fisio-psichica del lavoratore, nonché la sua vita di relazione. Dalla lettera e dalla ratio dell'art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 66 cit. sembra dedursi che il limite legale massimo delle 40 ore settimanali non sia superabile dalla contrattazione collettiva, né tanto meno dalla contrattazione individuale. L'eventuale violazione di tale limite - in applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. - comporterebbe, sul piano del contratto individuale, la nullità della clausola relativa all'orario pattuito, per contrarietà della stessa alla norma imperativa di cui al primo comma dell'articolo in commento. La conclusione sopra esposta pare predicabile anche in caso di part-time cumulato con contratto intermittente ovvero con le prestazioni occasionali ex art. 54 bis D.l. 50/2017, essendo paritariamente necessario attenersi a tutte le prescrizioni in materia di riposo giornaliero, di pause e di orario massimo settimanale. Resta da precisare infine che la circolare 8/2005 chiarisce che *"poiché non esiste alcun divieto di essere titolari di più rapporti di lavoro non incompatibili, il lavoratore ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile in tal senso"*. In difetto di tale informativa, il secondo datore di lavoro rischia di incorrere della contestazione di illeciti amministrativi sul superamento dell'orario di lavoro, salvo pur sempre la facoltà di rivalsa sul lavoratore per omessa comunicazione.

Verificata la disponibilità da convocazione graduatoria III fascia di un'aspirante supplente come collaboratore scolastico, condizionata ad accettare 6 ore il sabato sulle 36 ore previste, ed al fatto che l'interessato dichiara di effettuare un lavoro full-time per 40 ore settimanali come dipendente privato,

si chiede parere in merito alla presunta incompatibilità ad accettare la supplenza, anche di sole 6 ore, per motivi personali e di lavoro, in assenza di lavoro privato part-time 50% ma di lavoro full-time, con cumulo di lavoro contratto privato – supplenza che supera il limite massimo di ore full-time vigente come da normativa in premessa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Silvana Bacelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a  
mezzo stampa, ai sensi art. 3 c.2 d.lgs. n. 39/1993

MCIC826003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003048 - 23/10/2020 - A20a - E